



CDR ADVANCE CAPITAL S.p.A.

REGOLAMENTO
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO

**“ NPL Global 2017-2022 5%”
(il Regolamento)**

Sede Legale in Biella – Via Aldo Moro 3/A
Capitale Sociale Euro 171.138,54 sottoscritto e versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Biella P.IVA/C.F. 02471620027 – R.E.A. n° 191045

1 AMMONTARE TOTALE, TAGLIO E DESCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

- 1.1 Il prestito obbligazionario denominato “NPL Global 2017-2022 – 5%” (il “**Prestito**”), di un ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 7.000.000 (settemilioni/00), è emesso, in unica tranche, da CdR Advance Capital S.p.A. (l’“**Emittente**” o “**CdR**”) ed è costituito da n. 70.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 100 (cento/00 e di seguito “**Valore Nominale**”) ciascuna, in taglio non frazionabile, (le “**Obbligazioni**” e ciascuna l’“**Obbligazione**”).
- 1.2 Le **Obbligazioni** sono emesse al prezzo di Euro 99 (novantanove/00) per ciascuna **Obbligazione** (in seguito “**Prezzo di Emissione**” o “**Valore Nominale di Emissione**”).
- 1.3 Le **Obbligazioni** saranno offerte in sottoscrizione ad investitori qualificati italiani, così come definiti ed individuati dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e sue successive modifiche ed integrazioni (il “**TUF**”) e dall'articolo 34-ter del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 in data 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), e ad investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come modificato e integrato, con esclusione degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, (“**Investitori Qualificati**”) nonché ad altri investitori non qualificabili come **Investitori Qualificati**, fermo restando che in tal caso il collocamento dovrà essere svolto con modalità o entro limiti tali da consentire alla Società di beneficiare dell'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico prevista dall'art. 34-ter, comma 1, lettera a) o d) del Regolamento Emittenti.
- 1.4 L'importo minimo di sottoscrizione (inteso come **Prezzo di Emissione**) è pari a Euro 100.000 (centomila/00).
- 1.5 Le **Obbligazioni** sono emesse in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 28 luglio 2017 (la “**Delibera**”).
- 1.6 Le **Obbligazioni** saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”) in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**TUF**”) e della relativa regolamentazione di attuazione.
- 1.7 In conformità a quanto sopra previsto, ogni operazione avente ad oggetto le **Obbligazioni** (ivi inclusi i trasferimenti, la costituzione di vincoli, la conversione e il rimborso), nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso **Monte Titoli**. I detentori, tempo per tempo, delle **Obbligazioni** (gli “**Obbligazionisti**” e ciascuno di essi l’“**Obbligazionista**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle **Obbligazioni**. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-quinquies e 83-sexies del **TUF** e della relativa regolamentazione di attuazione.

2 VALUTA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

- 2.1 Le **Obbligazioni** sono emesse e denominate in Euro.

3 NATURA GIURIDICA DEL PRESTITO, FINALITÀ E GARANZIE

- 3.1 Le **Obbligazioni** costituiscono **Obbligazioni** dirette, incondizionate e non subordinate dell'**Emittente** e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro.
- 3.2 Il credito derivante dalle **Obbligazioni** ha natura chirografa al pari di quella degli altri debiti contratti dall'**Emittente** con terzi che non risultassero dotati di specifici privilegi accordati dal Codice Civile o da altre disposizioni di Legge.
- 3.3 Il **Prestito** sarà destinato dall'**Emittente** al supporto delle attività svolte dalle proprie controllate nel settore degli investimenti in assets non performing.

4 MODALITÀ E PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE

- 4.1 Le **Obbligazioni** possono essere sottoscritte a partire dal 2 agosto 2017 e sino al 6 agosto 2017 (incluso). Le stesse verranno messe a disposizione degli **Obbligazionisti** alla **Data di Emissione** (come di seguito identificata).
- 4.2 La domanda di sottoscrizione delle **Obbligazioni** sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione, da compilare e consegnare da parte dei richiedenti all'**Emittente** presso la sede di questo, mentre la sottoscrizione delle stesse si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore della **Società** del **Prezzo di Emissione**.
- 4.3 Ai fini del presente **Regolamento**, per "**Giorno Lavorativo Bancario**" deve intendersi qualunque giorno di calendario, comunque diverso dal sabato e dalla domenica, nel quale le banche sono aperte in Italia per l'esercizio della loro attività.

5 DURATA DEL PRESTITO E DATA DI SCADENZA

- 5.1 Il **Prestito** ha una durata di 60 mesi a decorrere dal 7 agosto 2017 (la "**Data di Emissione**" o la "**Data di Godimento del Prestito**") e sino al 7 agosto 2022 (la "**Data di Scadenza del Prestito**") salve le ipotesi in cui il godimento delle **Obbligazioni** cessi prima della **Data di Scadenza del Prestito** per effetto di quanto stabilito dal presente **Regolamento**.
- 5.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 9, non è prevista la facoltà di rimborso anticipato, rispettivamente, né su richiesta degli **Obbligazionisti** né su iniziativa dell'**Emittente**.

6 INTERESSI

- 6.1 A decorrere dalla **Data di Godimento del Prestito** e fino alla **Data di Scadenza del Prestito**, le **Obbligazioni** fruttano un interesse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo del 5% (il "**Tasso di Interesse Nominale**") che sarà applicato al **Valore Nominale** delle **Obbligazioni**.
- 6.2 Fermo quanto infra precisato, il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno (ciascuna, la "**Data di Pagamento degli Interessi**"). Rimane inteso che laddove una **Data di Pagamento degli**

Interessi venga a cadere in un giorno che non è un **Giorno Lavorativo** (ai fini del presente **Regolamento**, per **Giorno Lavorativo** si intende un qualunque giorno di calendario in cui il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo), la stessa sarà posticipata al primo **Giorno Lavorativo** immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo a titolo di interessi agli **Obbligazionisti** o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi (Following Business Day Convention – unadjusted); l'ultimo pagamento sarà effettuato alla **Data di Scadenza del Prestito**. La tabella di seguito riportata illustra la **Data di Pagamento degli Interessi** di ciascun **Tasso di Interesse Nominale**, il relativo periodo per il calcolo degli interessi e il **Tasso di Interesse Nominale** che sarà applicato ai sensi dell'Paragrafo 6.4.

2017	31 dicembre 2017	A partire dalla Data di Godimento del Prestito (i.e. 7 agosto 2017) e fino al 31 Dicembre 2017 (escluso)	2,00% (Euro 2 in valore assoluto)
2018	30 giugno 2018	A partire dal 31 dicembre 2017 e fino al 30 giugno 2018 (escluso)	2,50%
2018	31 dicembre 2018	A partire dal 30 giugno 2018 e fino al 31 dicembre 2018 (escluso)	2,50%
2019	30 giugno 2019	A partire dal 31 dicembre 2018 e fino al 30 giugno 2019 (escluso)	2,50%
2019	31 dicembre 2019	A partire dal 30 giugno 2019 e fino al 31 dicembre 2019 (escluso)	2,50%
2020	30 giugno 2020	A partire dal 31 dicembre 2019 e fino al 30 giugno 2020 (escluso)	2,50%
2020	31 dicembre 2020	A partire dal 30 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (escluso)	2,50%
2021	30 giugno 2021	A partire dal 31 dicembre 2021 e fino al 30 giugno 2021 (escluso)	2,50%
2021	31 dicembre 2021	A partire dal 30 giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (escluso)	2,50%
2022	7 agosto 2022	A partire dal 31 dicembre 2021 e sino alla Scadenza del Prestito (escluso)	3% (Euro 3 in valore assoluto)

- 6.3** L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il **Valore Nominale** delle **Obbligazioni**, pari a Euro 100 (cento/00), per il **Tasso di Interesse Nominale** applicabile per ciascun periodo. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).
- 6.4** Gli interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi di godimento compresi nel semestre secondo la convenzione Actual/Actual su base periodale, come intesa nella prassi di mercato.
- 6.5** Ogni **Obbligazione** cesserà di produrre interessi dalla data in cui si verificherà, nel tempo, il primo dei seguenti eventi:
- dalla **Data di Scadenza del Prestito** (inclusa);
 - dalla **Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio** e dalla **Data di Rimborso Anticipato Facoltativo** (come infra definiti, inclusi) ai sensi del successivo articolo 9 del presente **Regolamento**.
- 6.6** Nel caso di **Rimborso Anticipato Obbligatorio** e di **Rimborso Anticipato Facoltativo** gli

Obbligazionisti avranno il diritto di ricevere, inter alia, il pagamento del **Tasso di Interesse Nominale** maturato sino alla **Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio** o alla **Data del Rimborso Anticipato Facoltativo**.

7 AGENTE DI CALCOLO E AGENTE DI CONVERSIONE

- 7.1 L'Emittente si riserva la facoltà di provvedere alla nomina dell'agente per il calcolo (l' "Agente di Calcolo") dandone pronta comunicazione con le modalità previste dal presente **Regolamento**.
- 7.2 L'Agente di Calcolo, ove nominato, agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio, e non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli **Obbligazionisti** per errori o omissioni commessi in buona fede nei suoi calcoli e nelle sue determinazioni come previsto nel presente **Regolamento**, fatta eccezione che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da suo dolo o colpa grave. I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente **Regolamento** e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli **Obbligazionisti**.

8 RIMBORSO

- 8.1 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9 del **Regolamento**, alla **Data di Scadenza del Prestito** (al fine dell'individuazione della data di rimborso, la "**Data di Rimborso**") l'Emittente dovrà rimborsare le **Obbligazioni** in circolazione (le "**Obbligazioni Circolanti**" o, ciascuna di queste, l'"**Obbligazione Circolante**") mediante versamento, in un'unica soluzione, oltre che degli interessi maturati sino alla **Data della Scadenza del Prestito**, di un importo in denaro (il "**Capitale Rimborsato**"), per ciascuna **Obbligazione Circolante**, pari al **Valore Nominale**. Il rimborso avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'**Obbligazionista**.
- 8.2 Qualora la **Data di Rimborso** coincida con un giorno che non è un **Giorno Lavorativo Bancario**, il pagamento verrà effettuato il primo **Giorno Lavorativo Bancario** successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

9 RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO

- 9.1 A prescindere dalla **Data di Scadenza del Prestito**, qualora l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente **Regolamento** e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni di calendario dall'apposita comunicazione da inviarsi da parte del rappresentante comune degli **Obbligazionisti**, senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intraprese dal rappresentante comune anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli **Obbligazionisti**, ciascun **Obbligazionista** avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta (il "**Rimborso Anticipato Obbligatorio**") e, quindi, all'importo pari al **Valore Nominale** per ciascuna **Obbligazione** sommato a quello degli interessi maturati sino alla data effettiva del **Rimborso Anticipato Obbligatorio** (la "**Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio**") e ciò entro 30 giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell'Emittente, della richiesta di **Rimborso Anticipato Obbligatorio** formulata dal rappresentante comune degli **Obbligazionisti** fermo restando il diritto di ciascun **Obbligazionista** di rinunciare alla richiesta di **Rimborso Anticipato Obbligatorio** con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la **Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio**.

- 9.2** A far corso dal 1° gennaio 2020 l'**Emittente** ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto od in parte il **Prestito** (il "**Rimborso Anticipato Facoltativo**") sulla base di una conforme **Delibera** assunta dal Consiglio di Amministrazione di questa. In tal caso il rimborso del **Prestito** – che se parziale, sarà effettuato in via strettamente proporzionale al valore nominale di ciascuna **Obbligazione** in circolazione – avverrà alla data comunicata **dall'Emittente** con le modalità di cui al successivo Paragrafo 15.2 (di seguito, rispettivamente, la "**Comunicazione di Rimborso Anticipato Facoltativo**" e la "**Data del Rimborso Anticipato Facoltativo**").
- 9.3** Alla **Data del Rimborso Anticipato Facoltativo** l'**Emittente**, previo eventuale ragguaglio alla parte di **Prestito** rimborsata laddove il **Rimborso Anticipato Facoltativo** sia parziale, corrisponderà a ciascun **Obbligazionista** quanto dovuto in forza del **Regolamento**.

10 PAGAMENTI

- 10.1** Il pagamento del capitale e di qualsivoglia altro importo dovuto agli **Obbligazionisti** ai sensi del **Regolamento** sarà effettuato in Euro, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati. I pagamenti avranno luogo per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente **Regolamento**, all'**Obbligazionista** risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale **Obbligazionista** sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.
- 10.2** Il pagamento del capitale e delle altre somme eventualmente dovute agli **Obbligazionisti** sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli **Obbligazionisti** in relazione a tali pagamenti.

11 TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

- 11.1** I diritti degli **Obbligazionisti** si prescrivono, per quanto concerne gli interessi ed il capitale, decorsi, rispettivamente, 5 e 10 anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili.
- 11.2** Nel caso in cui la data di scadenza di alcuno dei termini previsti dal presente **Regolamento** non cada in un **Giorno Lavorativo Bancario**, lo stesso termine si intenderà differito al **Giorno Lavorativo Bancario** immediatamente successivo.

12 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

- 12.1** L'**Emittente** presenterà domanda di ammissione delle **Obbligazioni** alle negoziazioni sul "Third Market on the Vienna Stock Exchange" o su altro multilateral trading facility (MTF) europeo.
- 12.2** Dell'ammissione e della data di inizio delle negoziazioni delle **Obbligazioni** sarà comunque data comunicazione **dall'Emittente** con le modalità previste dal successivo Paragrafo 15.2

13 REGIME FISCALE

- 13.1** Gli interessi e gli altri proventi relativi alle **Obbligazioni** nonché le plusvalenze derivanti dalla

cessione delle **Obbligazioni** saranno soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.

- 13.2 Sono a carico **dell'Obbligazionista** le imposte e tasse presenti e future dovute per legge sulle **Obbligazioni** e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.

14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 14.1 Il **Prestito** è regolato dalla legge italiana.
- 14.2 Per qualsiasi controversia relativa al **Prestito** ovvero al presente **Regolamento** che dovesse insorgere tra l'**Emittente** e gli **Obbligazionisti** sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Biella ovvero, qualora l'**Obbligazionista** rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

15 VARIE

- 15.1 Senza necessità del preventivo assenso degli **Obbligazionisti**, l'**Emittente** potrà apportare al **Regolamento** le modifiche ritenute necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo di natura tecnica o richieste dalla normativa ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli **Obbligazionisti** o siano esclusivamente a vantaggio degli stessi. Le modifiche saranno prontamente comunicate agli stessi secondo le modalità previste al Paragrafo 15.2 che segue.
- 15.2 Tutte le comunicazioni **dell'Emittente** ai titolari delle **Obbligazioni** saranno effettuate, e date per conosciute dagli **Obbligazionisti**, mediante comunicato pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.compagniadellaruota.com o quello eventualmente successivamente comunicato su tale sito) e, ove ve ne siano, con le ulteriori modalità inderogabili previste dalla normativa applicabile alle **Obbligazioni**. Tutte le comunicazioni alla **Società** dovranno essere eseguite per iscritto e consegnate a mano o recapitate tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede sociale **dell'Emittente** all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 15.3 Il possesso delle **Obbligazioni** comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente **Regolamento**. A tal fine, il presente **Regolamento** sarà depositato presso la sede **dell'Emittente** e pubblicato sul sito internet dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente **Regolamento** si applicano le norme di legge e di regolamento.
- 15.4 I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente **Regolamento** sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti. Qualsiasi riferimento a un "giorno" o a un numero di "giorni" si intenderà come riferito a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario; fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2963 del Codice Civile, qualora qualsiasi atto o adempimento debba essere compiuto, ai sensi del presente **Regolamento**, in o entro uno specifico giorno di calendario e tale giorno non sia un **Giorno Lavorativo Bancario** tale atto o adempimento dovrà essere compiuto il primo **Giorno Lavorativo Bancario** immediatamente successivo.

16 ASSEMBLEA GENERALE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

- 16.1** Conformemente a quanto disposto dall'articolo 2415 del Codice Civile, l'assemblea degli **Obbligazionisti** delibera sulla nomina e revoca del rappresentante comune, sulle modificazioni delle condizioni del **Prestito**, sulla proposta di concordato preventivo, sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo nonché sugli altri oggetti di interesse comune degli **Obbligazionisti**.
- 16.2** L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante comune degli **Obbligazionisti** quando ritenuto necessario o quando ne è fatta richiesta dagli **Obbligazionisti** se questi rappresentano almeno il ventesimo delle **Obbligazioni** emesse e non estinte.